

LA SETTIMANA IN BREVE

Notizie

FISCALE

IMPOSTE DIRETTE - Disposizioni generali - Oneri detraibili -
Interventi edilizi

IMPOSTE DIRETTE - Redditi di lavoro dipendente -
Determinazione del reddito - Compensi in natura

IMPOSTE DIRETTE - Redditi di lavoro autonomo

IMPOSTE INDIRETTE - Successioni e donazioni - Ambito oggettivo
di applicazione

LAVORO

LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

Leggi In evidenza

IMPOSTE DIRETTE

Disposizioni generali - Oneri detraibili - Interventi edilizi - Decesso del beneficiario - Trasferimento della detrazione agli eredi - Detenzione materiale e diretta dell'immobile (risposte Agenzia delle Entrate Videoconferenza 24.9.2026)

Quando le detrazioni "edilizie" vengono fruithe nella modalità naturale dello scomputo dall'imposta lorda in dichiarazione dei redditi per quote costanti, il trasferimento dell'immobile che è stato oggetto degli interventi agevolati può comportare anche il trasferimento delle quote residue di detrazione non ancora fruithe.

Detto trasferimento può avvenire per atto tra vivi o mortis causa ed è disciplinato dall'[art. 16-bis](#) co. 8 del TUIR, con specifico riguardo alla detrazione IRPEF "bonus casa" per interventi di recupero edilizio e dall'[art. 9](#) co. 1 del DM 6.8.2020 "Requisiti", con specifico riguardo alla detrazione IRPEF/IRES c.d. "ecobonus" per interventi di riqualificazione energetica.

In più occasioni la prassi ufficiale dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le medesime regole si applicano al superbonus (circ. 8.8.2020 n. [24](#), § 4; principio di diritto 2.10.2025 n. [7](#); circ. 26.6.2023 n. [17](#)) e al sismabonus di cui all'[art. 16](#) del DL 63/2013 (risposta a interpello 15.9.2025 n. [242](#)), compreso quello nella versione "acquisti".

Trasferimenti mortis causa

In caso di decesso dell'avente diritto, la possibilità degli eredi di subentrare al *de cuius*, nella spettanza delle quote non ancora fruithe di detrazione "edilizia" (ivi compreso il caso in cui tutte le quote siano non ancora fruithe, perché il decesso avviene nell'anno stesso di sostenimento delle spese detraibili) viene saldamente ancorata alla condizione della conservazione della detenzione materiale e diretta dell'immobile.

Ciò vuol dire che:

- se l'immobile è locato o concesso in comodato a terzi, l'erede non può subentrare nella detrazione "edilizia", perché non ha la detenzione materiale e diretta dell'immobile;
- se vi sono più eredi, qualora uno solo di essi abbia l'immobile a propria disposizione, la detrazione "edilizia" spetta per intero a quest'ultimo erede soltanto, perché gli altri eredi non hanno la detenzione materiale e diretta dell'immobile (tra gli altri, circ. Agenzia delle Entrate 26.6.2023 n. [17](#), p. 19).

Rilevanza della situazione al 31 dicembre

Giova ricordare che per determinare il contribuente a cui compete la fruizione della rata di detrazione "edilizia" relativa a un anno, occorre fare riferimento al soggetto che possiede l'immobile al 31 dicembre di quell'anno (così la circ. Agenzia delle Entrate 26.6.2023 n. [17](#)).

La condizione della detenzione materiale e diretta dell'immobile deve sussistere sia nel caso in cui il decesso avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui sono state sostenute le spese, sia, come ribadito dall'Agenzia delle Entrate nel corso della Videoconferenza che si è tenuta il 24.9.2026, nel caso in cui il decesso avvenga nell'anno stesso di sostenimento delle spese detraibili e, quindi, non sia stata fruita nessuna rata della detrazione fiscale da parte del *de cuius*.

In altre parole, nel caso in cui il beneficiario "originario" della detrazione fiscale (committente che ha sostenuto le spese per gli interventi edilizi) muoia il 29 dicembre dell'anno nel corso del quale sono state sostenute le spese agevolate, la detrazione si trasferisce all'erede che detiene l'immobile al 31 dicembre in presenza dei requisiti richiesti sulla detenzione materiale e diretta dell'immobile e, conseguentemente, nella dichiarazione dei redditi del *de cuius* non è possibile fruire della quota di detrazione relativa all'anno del decesso.

art. 16 bis co. 8 DPR 22.12.1986 n. 917

art. 9 DM 6.8.2020 Ministero dello Sviluppo economico n. 159844

Risposte Agenzia Entrate Videoconferenza 24.9.2026

Il Quotidiano del Commercialista del 26.9.2026 - "Bonus edilizi agli eredi che possiedono e detengono l'immobile al 31 dicembre" - Zeni

Il Quotidiano del Commercialista del 19.2.2026 - "L'erede fruisce delle rate residue di detrazione edilizia solo in certi casi" - Magro

Il Quotidiano del Commercialista del 5.6.2025 - "Detrazione edilizia trasferita all'erede dalla rata che si riferisce all'anno del decesso" - Zeni

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Detrazioni per interventi "edilizi" - Profili disciplinari comuni" - Zeni A.

IMPOSTE DIRETTE

Redditi di lavoro dipendente - Determinazione del reddito - Compensi in natura - Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti - Determinazione del *fringe benefit* - Novità del DLgs. 148/2026 (c.d. DLgs. correttivo "Omnibus") - Profili critici (circ. Consorzio Studi e Ricerche Fiscali Gruppo Intesa San Paolo 30.9.2026 n. 3)

Il Consorzio Studi e ricerche fiscali del gruppo Intesa San Paolo, con la circ. 30.9.2026 n. 3, ha analizzato le novità sulla determinazione del *fringe benefit* per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, previste dall'art. 2 del DLgs. 148/2026, evidenziandone le principali criticità.

Decorrenza

Con particolare riferimento ai nuovi criteri per la determinazione del *fringe benefit* per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, introdotti dall'art. 2 del DLgs. 148/2026 all'art. 51 co. 4 lett. a) dell'attuale TUIR (DPR 917/96) e contestualmente all'art. 53 co. 6 lett. a) del DLgs. 117/2026 (applicabile dal 2027), le nuove disposizioni vanno applicate a partire dal periodo d'imposta 2026 nonché con riguardo ai veicoli concessi in uso promiscuo nell'anno 2025 per i quali non trova applicazione il regime transitorio.

La circolare rileva quindi che il datore di lavoro deve adeguare i propri comportamenti dal primo periodo di paga utile, operando eventuali correzioni entro il termine del conguaglio di fine anno.

Accessori e allestimenti

Quanto al calcolo del *fringe benefit*, dal valore determinato con le aliquote del 50%, 20% o 10% (a seconda della tipologia di alimentazione del veicolo) della percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri in base al costo risultante dalla tabella ACI applicabile, occorre decurtare le somme eventualmente trattenute al dipendente in relazione alla concessione in uso promiscuo del veicolo. Il DLgs. 148/2026 ha previsto che rientrino in tali somme anche quelle trattenute al dipendente per "accessori e allestimenti".

Sul punto, la circolare in argomento ha osservato che, stante la laconicità della norma (e della Relazione illustrativa), dovrebbe trattarsi di accessori e allestimenti ulteriori e/o diversi rispetto a quelli considerati dall'ACI in sede di predisposizione delle singole tabelle (oggetto della maggiorazione del 5%).

In particolare, posto che presumibilmente l'ACI considera ai fini dell'elaborazione delle tabelle i modelli base, si dovrebbe trattare degli accessori/allestimenti ulteriori che possono essere scelti dal dipendente (es. sul portale della società di autonoleggio) rispetto a quelli ordinariamente presenti sulle vetture messe a disposizione dal datore di lavoro (in base alla *car policy* aziendale), a fronte di un addebito in busta paga, che può aggiungersi a quello eventualmente già previsto per l'utilizzo in uso promiscuo dell'autoveicolo.

Da un punto di vista pratico, la circolare osserva, anche con riferimento alla maggiorazione del 5% per gli *optional*, come non sempre sia facile conoscere quali accessori/allestimenti siano stati effettivamente considerati dall'ACI ai fini della determinazione delle suddette tabelle. Stante questa oggettiva difficoltà, parte della dottrina suggerisce, anche per motivi di speditezza gestionale e di economicità per lo stesso datore di lavoro, di applicare sempre la maggiorazione, prescindendo da qualsiasi preventiva verifica.

Calcolo delle nuove maggiorazioni

Quanto al meccanismo che prevede un incremento del 50% del *fringe benefit* "successivamente al 31 dicembre del quinto anno dalla prima immatricolazione", viene riportato l'esempio di un veicolo elettrico *plug-in* immatricolato l'1.10.2026, per cui il *fringe benefit* dovrà essere determinato dopo il 31.12.2031, e cioè dal 2032, applicando una maggiorazione del 50% al *fringe benefit* base del 20% dell'importo risultante dalla tabella ACI utilizzabile.

Per quanto riguarda la citata maggiorazione del 50% (così come per l'integrazione del 5% per gli *optional*), secondo la circolare sussiste qualche perplessità in merito all'importo su cui si applica. Non è, infatti, chiaro se vada applicata sull'importo del *fringe benefit* prima o dopo la riduzione delle somme eventualmente addebitate al dipendente, anche per *optional* e/o accessori, fermo restando che il risultato sarebbe molto diverso.

Da un'interpretazione letterale della norma dovrebbe desumersi che la maggiorazione vada calcolata tenendo conto del *fringe benefit* base già decurtato di quanto trattenuto al dipendente, anche se la Relazione illustrativa potrebbe portare a conclusioni diverse.

Disciplina transitoria

Con riguardo alla disciplina transitoria ex [art. 1](#) co. 48-bis della L. 207/2024 riscritta, che prevede la possibilità di continuare ad applicare la disciplina di determinazione del *fringe benefit* in vigore al 31.12.2024 per determinati veicoli, in tal caso non sembra poter essere estesa l'integrazione relativamente alle somme trattenute dal datore di lavoro per accessori e allestimenti.

art. 2 DLgs. 7.8.2026 n. 148

art. 51 co. 4 DPR 22.12.1986 n. 917

art. 53 co. 6 DLgs. 19.6.2026 n. 117

Il Quotidiano del Commercialista del 1.10.2026 - "**Sulle maggiorazioni del fringe benefit per le auto in uso promiscuo, calcolo con dubbi**" - Alberti

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "**Autoveicoli - Auto in uso promiscuo ai dipendenti**" - Alberti P.

Scheda n. 1307.05 in Agg. 8-9/2026 - "**Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti - Novità del DLgs 148/2026**" - Alberti

IMPOSTE DIRETTE

Redditi di lavoro autonomo - Crediti ricevuti come corrispettivo di una prestazione professionale - Imponibilità integrale alla data di emissione della fattura - Presentazione di una dichiarazione integrativa (risposte Agenzia delle Entrate Videoconferenza 24.9.2026)

L'Agenzia delle Entrate, con una risposta resa alla [Videoconferenza](#) del 24.9.2026, si è espressa in merito alla possibilità di presentare una dichiarazione integrativa per applicare la nuova disciplina dei crediti d'imposta che costituiscono il corrispettivo di una prestazione professionale ex [art. 54](#) co. 3-quinquies del TUIR.

Nuova disciplina

In base all'[art. 54](#) co. 3-quinquies del TUIR, introdotto dall'[art. 3](#) co. 1 del DLgs. 148/2026, qualora il compenso sia ricevuto sotto forma di credito d'imposta, il corrispettivo della prestazione artistica o professionale concorre alla formazione del reddito per la parte corrispondente alle somme compensate in ciascun periodo d'imposta.

Precedente posizione di prassi

L'Agenzia delle Entrate, con la circ. 23.6.2022 n. [23](#) (§ 6.2.1), aveva affermato che il compenso ricevuto mediante sconto in fattura doveva ritenersi integralmente incassato alla data di emissione della fattura.

Decorrenza

La nuova disciplina, in via generale, si applica ai crediti d'imposta acquisiti a decorrere dal 12.8.2026, data di entrata in vigore del DLgs. 148/2026 ([art. 3](#) co. 3 del DLgs. [148/2026](#)).

Tuttavia, è previsto che gli esercenti arti e professioni che determinano il reddito ai sensi degli [artt. 54](#) e ss. del TUIR possono applicare le disposizioni di cui all'[art. 3](#) co. 1 del DLgs. 148/2026 ai crediti d'imposta acquistati già a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2024.

A tali fini, qualora la dichiarazione dei redditi risulti già presentata, può essere presentata una dichiarazione integrativa, ai sensi dell'[art. 2](#) co. 8 del DPR 322/98. Inoltre, è escluso il rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate.

Presentazione della dichiarazione integrativa

L'Agenzia delle Entrate ha confermato che la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa ex [art. 2](#) co. 8 del DPR 322/98 riguarda anche i crediti d'imposta acquisiti nel periodo d'imposta 2024 che costituiscono il corrispettivo di una prestazione professionale.

La presentazione della dichiarazione integrativa risulta esclusa, invece, in applicazione delle regole ordinarie, sia per coloro che hanno omesso la dichiarazione iniziale, sia per i crediti d'imposta acquisiti nel 2025, in quanto i relativi termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi (fissati al 2.11.2026, dal momento che il 31.10.2026 è sabato) non sono ancora scaduti.

art. 3 co. 3 DLgs. 7.8.2026 n. 148

art. 54 co. 3 quinquies DPR 22.12.1986 n. 917

Risposte Agenzia Entrate Videoconferenza 24.9.2026

Il Quotidiano del Commercialista del 26.9.2026 - "Ammessa l'integrativa 2024 per i crediti ricevuti come compenso professionale" - Cotto - Sgattoni

IMPOSTE INDIRETTE

Successioni e donazioni - Ambito oggettivo di applicazione - Esenzione per il trasferimento di aziende e partecipazioni - Trasferimento di quote di società di persone in nuda proprietà (risposte Agenzia delle Entrate Videoconferenza 24.9.2026)

Nel corso della Videoconferenza del 24.9.2026, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti d'azienda o di partecipazioni a favore del coniuge o del discendente, contemplata dall'art. 3 co. 4-ter del DLgs. 346/90, soffermandosi, in particolare, sul trasferimento di quote di partecipazione in società di persone.

Esenzione per la successione o donazione di quote

Merita ricordare che l'art. 3 co. 4-ter del DLgs. 346/90 differenzia l'operatività dell'esenzione, a seconda che si tratti di quote di società di capitali o meno.

In particolare:

- per le società di capitali, il beneficio spetta solo se le quote trasferite consentono al beneficiario di acquisire il controllo sociale ai sensi dell'art. 2359 co. 1 n. 1 c.c. o di integrare un controllo già esistente;
- se si tratta di quote di partecipazione in società di persone, il beneficio spetta a prescindere dal requisito "quantitativo".

In entrambi i casi, il legislatore pone, a pena di decadenza, un vincolo in capo all'acquirente, stabilendo che, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, l'avente causa deve:

- nel caso delle società di capitali, detenere il controllo;
- "in caso di altre quote sociali", detenere la titolarità del diritto.

Caso di specie

Nella videoconferenza del 24.9.2026, è stato chiesto all'Agenzia se, alla luce di tale normativa, l'esenzione possa spettare nel caso in cui il padre doni al figlio le proprie quote di società di persone, riservandosene l'usufrutto, ove il figlio si impegni a mantenere le quote per cinque anni.

In pratica, secondo il ragionamento degli interroganti, posto che, per il trasferimento di partecipazioni in società di capitali, non è richiesto che le quote attribuiscono il "controllo", ma solo che il beneficiario acquisti la titolarità delle quote e la conservi per cinque anni, il trasferimento della nuda proprietà dovrebbe essere idoneo a soddisfare le condizioni agevolative, con la sola accortezza che il nudo proprietario deve impegnarsi a mantenere la titolarità delle quote per 5 anni.

Impostazione della Corte di Cassazione

Questa impostazione è stata confermata anche dalla Corte di Cassazione che, nella pronuncia n. 7619/2026, ha enunciato il seguente principio di diritto: *"l'esenzione ex art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 346/1990 si applica al trasferimento di quote di società di persone anche quando sulla partecipazione sia costituito usufrutto, purché sia il nudo proprietario-socio a impegnarsi a proseguire l'attività d'impresa e a mantenere la partecipazione per cinque anni, non potendosi imporre tale obbligo all'usufruttuario che, pur titolare di diritti patrimoniali e di alcuni diritti amministrativi, non acquista la qualità di socio né il potere di incidere sulle modifiche del contratto sociale"*.

La Corte, quindi, ha confermato la possibilità di applicare il beneficio in caso di trasferimento della sola nuda proprietà delle quote di società di persone, senza ulteriori vincoli, mentre si è soffermata a considerare su chi gravasse (nudo proprietario o usufruttuario delle quote) l'obbligo di esprimere l'impegno quinquennale. In merito, la Corte ha concluso che è il nudo proprietario il soggetto tenuto a impegnarsi per il periodo di sorveglianza quinquennale, avendo egli acquisito la qualità di "socio" a tutti gli effetti.

Effettivo potere gestorio

L'Agenzia delle Entrate, tuttavia, non sembra allinearsi del tutto alla posizione della Corte di Cassazione, perché già nella risposta a interpello 4.6.2026 n. 116 (ripresa nella risposta fornita alla Videoconferenza del 24.9.2026) afferma che, in caso di trasferimento gratuito della nuda proprietà di partecipazioni in società di capitali, non è sufficiente che il donatario nudo proprietario si impegni alla conservazione della titolarità della nuda proprietà delle quote per un quinquennio, ma è necessario che il nudo proprietario abbia effettivamente

acquisito "ogni potere gestorio nella società di persone".

L'Amministrazione, quindi, si spinge oltre il dato normativo e con un'interpretazione "logico sistematica", basata sulla *ratio* dell'agevolazione, richiede un presupposto ulteriore.

In assenza di poteri gestori in capo al nudo proprietario cessionario delle quote agevolate, secondo l'Amministrazione, non sarebbe soddisfatta la *ratio* dell'esenzione, che risiede nella volontà di agevolare un effettivo passaggio generazionale.

art. 3 co. 4 ter DLgs. 31.10.1990 n. 346

Risposte Agenzia Entrate Videoconferenza 24.9.2026

Il Quotidiano del Commercialista del 28.9.2026 - **"Esente la donazione di quote di società di persone al nudo proprietario se ha potere gestorio"** - Mauro

Il Quotidiano del Commercialista del 5.6.2026 - **"Esenzione per il patto di famiglia circoscritta per le quote di snc in nuda proprietà"** - Mauro

Il Quotidiano del Commercialista del 31.3.2026 - **"Esente la donazione di nuda proprietà di quote di società semplice"** - Mauro

Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - **"Donazione di partecipazioni"** - Mauro A.

Lavoro

LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

Flussi di ingresso di lavoratori non comunitari - Programmazione per il triennio 2026/2028 -
Novità del DPCM 2.10.2025 (circ. Min. Interno-MLPS-MASAF-Min. Turismo 1.10.2026 n. 7185)

Con la circ. 1.10.2026 n. 7185, i Ministeri dell'Interno, del Lavoro, dell'Agricoltura e del Turismo sono intervenuti in merito alle disposizioni del DPCM 2.10.2025, recante la programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028, fornendo le indicazioni concernenti l'annualità 2027, con particolare riferimento alle quote di ingresso, alla fase di precompilazione delle domande e ai termini per la loro presentazione.

Quote di ingresso per il 2027

Per l'anno 2027 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo, complessivamente n. 165.850 cittadini non comunitari, così ripartiti:

- 76.200 ingressi per lavoro subordinato non stagionale, di cui 14.000 destinati al settore dell'assistenza familiare;
- 89.000 ingressi per lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico;
- 650 ingressi per lavoro autonomo.

Tra i Paesi di provenienza dei lavoratori, da quest'anno viene ricompreso anche il Kenya con il quale l'Italia ha stipulato il 2.7.2026 il *Memorandum d'intesa* in materia di migrazione e mobilità.

Fase di precompilazione

Secondo quanto indicato nella circolare in commento, la fase di precompilazione delle domande sarà operativa dalle ore 9:00 del 23.10.2026 alle ore 20:00 del 7.12.2026.

Nel predetto periodo, compresi i giorni festivi e senza limitazioni di orario, gli interessati potranno accedere al Portale Servizi ALI del Ministero dell'Interno (<https://portaleservizi.dlci.interno.it/Alisportello/ali/home.htm>), mediante le modalità di autenticazione previste dal sistema, e procedere alla precompilazione dei moduli di domanda.

Con l'occasione viene confermato l'utilizzo dei seguenti modelli:

- C-Stag agricolo - richiesta di nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato stagionale nel settore agricolo;
- C-Stag turistico - richiesta di nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato stagionale nel settore turistico;
- B2020 - nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato non stagionale nei settori previsti dal DPCM in questione;
- A-bis in quota - richiesta di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale nel settore dell'assistenza familiare.

Terminata la sessione di precompilazione, saranno previsti giorni di riapertura della stessa sezione del Portale ALI, dalle ore 9:00 del giorno 9.12.2026 alle ore 20:00 del 13.12.2026, per consentire a coloro che hanno compilato la domanda negli ultimi giorni di precompilazione di:

- visualizzare le informazioni dei campi che il sistema informatico acquisisce in modalità "asincrona" nell'arco di 6 giorni dall'inizio dell'accesso alla compilazione della domanda;
- effettuare la necessaria operazione di salvataggio per consentire il passaggio della domanda dallo stato "da completare" allo stato "da inviare", rendendola quindi pronta per l'invio.

Durante tale periodo non sarà possibile inserire nuove domande, mentre sarà consentito:

- completare quelle già precompilate;
- apportare le eventuali modifiche necessarie ed effettuare il salvataggio richiesto affinché la domanda risulti nello stato utile per il successivo invio.

Calendario di presentazione delle domande

Successivamente, le domande relative all'annualità 2027 potranno essere presentate, a decorrere dalle ore 9:00, nei seguenti giorni:

- 12.1.2027, per gli ingressi per lavoro subordinato stagionale nel settore agricolo;
- 9.2.2027, per gli ingressi per lavoro subordinato stagionale nel settore turistico;
- 16.2.2027, per gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale;
- 18.2.2027, per gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale nel settore dell'assistenza familiare.

In ogni caso, le domande potranno essere presentate fino al 31.12.2027, ferma restando la disponibilità delle relative quote.

Indicazioni ministeriali

Infine, la circolare in commento richiama l'attenzione sulle modifiche apportate al DLgs. [286/98](#) dal DL [146/2025](#) e dal DLgs. [83/2026](#).

In particolare, si evidenzia come ai sensi del novellato [art. 22](#) co. 5-*quinquies* del DLgs. 286/98, sia stato elevato a 15 giorni, dalla comunicazione della conclusione degli accertamenti sulla domanda di visto, il termine entro il quale il datore di lavoro è tenuto a confermare la richiesta di nulla osta allo Sportello unico per l'immigrazione. In assenza di conferma entro tale termine, la richiesta si intende rifiutata e il nulla osta, se già rilasciato, è revocato.

Inoltre, secondo la medesima disposizione, viene espressamente sancito l'obbligo in capo al datore di lavoro di informare tempestivamente il cittadino straniero interessato di ogni comunicazione ricevuta in relazione all'iter del nulla osta.

È stato, altresì, elevato, ai sensi dell'[art. 22](#) co. 6 del DLgs. 286/98, il termine entro il quale il datore di lavoro e il lavoratore dovranno sottoscrivere il contratto di soggiorno, che passa da 8 a 15 giorni dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale. Entro lo stesso termine, il datore di lavoro trasmetterà il contratto in via telematica allo Sportello unico per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.

DPCM 2.10.2025

Circolare Min. Interno - MLPS - MASAF - Min. Turismo 1.10.2026 n. 7185

Il Quotidiano del Commercialista del 2.10.2026 - "Fissato il calendario per le quote di ingresso 2027 di lavoratori stranieri" - Mamone

Italia Oggi del 2.10.2026, p. 31 - "Flussi, parte la campagna 2027" - Cirioli D.

Guide Eutekne - Lavoro - "Lavoro degli stranieri" - Costa A.

Guide Eutekne - Lavoro - "Lavoro degli stranieri - Flussi di ingresso 2026-2028" - Costa A.

Leggi in evidenza

TUTELA E SICUREZZA

DM MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 22.6.2026

TUTELA E SICUREZZA

SICUREZZA SUL LAVORO - Benefici contributivi e normativi in materia di lavoro e legislazione sociale - Condizioni per la fruizione - Nuove violazioni

In base all'art. 1 co. 1175 della L. 296/2006 (come modificato dall'art. 29 co. 1 lett. a) del DL 2.3.2024 n. 19,

conv. L. 29.4.2024 n. 56), i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Con il DM 22.6.2026 il Ministero del Lavoro ha aggiornato le cause ostative che impediscono la concessione della regolarità contributiva. In particolare, nell'allegato A al decreto sono individuate le violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che costituiscono cause ostative al godimento dei benefici normativi e contributivi.

Il precedente elenco era contenuto nell'Allegato A al DM 30.1.2015.

Nuove violazioni

Rispetto al precedente allegato A (contenuto nel DM 30.1.2015), vengono introdotte le seguenti violazioni:

- art. 603-bis c.p., che punisce l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro (c.d. caporalato) (il periodo di non regolarità è di 24 mesi);
- art. 27 co. 11 del DLgs. 9.4.2008 n. 81, che prevede una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 12.000,00 euro, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, per l'impresa o per il lavoratore autonomo che opera in cantiere privo di patente o con patente sfornita di almeno 15 crediti (il periodo di non regolarità è di 6 mesi);
- ogni altra violazione penale in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (il periodo di non regolarità è di 3 mesi).

Violazioni confermate

Rispetto al precedente allegato A, vengono confermate le seguenti violazioni:

- art. 437 c.p., che punisce la rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (il periodo di non regolarità è di 24 mesi);
- art. 589 co. 2 c.p., che punisce l'omicidio colposo commesso con la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (il periodo di non regolarità è di 24 mesi);
- art. 590 co. 3 c.p., che punisce le lesioni colpose commesse con la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (il periodo di non regolarità è di 18 mesi);
- violazione di specifiche disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro la cui sanzione è prevista dagli artt. 55 co. 1, 2 e 5 lett. a), b), c), d), 68 co. 1 lett. a), b), 87 co. 1, 2 e 3, 159 co. 1 e 2 lett. a), b), 165, 170, 178, 219, 262 co. 1 e 2 lett. a), b), 282 co. 1 e 2 lett. a) del DLgs. 9.4.2008 n. 81 (il periodo di non regolarità è di 12 mesi);
- disposizioni indicate dall'art. 105 co. 1 lett. a) e b) del DPR 320/56, relative alle contravvenzioni in tema di lavori in sotterraneo (il periodo di non regolarità è di 12 mesi);
- art. 22 co. 12 del DLgs. 286/98, relativo al datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o con permesso scaduto (in assenza di richiesta, nei termini di legge, del rinnovo), revocato o annullato (il periodo di non regolarità è di 8 mesi);
- art. 3 co. 3-5 del DL 22.2.2002 n. 12, riguardante l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (escluso il rapporto di lavoro domestico) (il periodo di non regolarità è di 6 mesi);
- artt. 7 e 9 del DLgs. 66/2003, relativi ai riposi giornaliero e settimanale, solo se la violazione riguarda un numero di lavoratori almeno pari al 20% del totale della manodopera regolarmente impiegata (il periodo di non regolarità è di 3 mesi).

Condizioni per la sospensione della regolarità contributiva

Le violazioni previste dal DM 22.6.2026 sono quelle accertate con provvedimenti definitivi, quali le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all'art. 18 della L. 24.1.81 n. 698, divenute definitive.

Insussistenza delle cause ostative

Le cause ostative previste dal DM 22.6.2026 non sussistono qualora il procedimento penale si sia estinto a seguito di prescrizione obbligatoria, ai sensi degli artt. 20 ss. del DLgs. 19.12.94 n. 758 e dell'art. 15 del DLgs. 23.4.2004 n. 124, ovvero di oblazione ai sensi degli artt. 162 e 162-bis c.p.